



Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Tel. 051 201528

Prot. n. 87/2023

Bologna, 3 gennaio 2023

Al Signor Presidente dell'URCOFER
Sede

Ai Signori Presidenti dei COA del
Distretto
Loro Sedi

Ai Signori Presidenti delle
Camere Penali del Distretto
Loro Sedi

Oggetto: breve lettura delle PENE SOSTITUTIVE di pene detentive brevi

Inoltro quanto in oggetto ai fini di condivisione.

Buen Buono.

IL PROCURATORE GENERALE f.f.

Lucia Musti – Sost.





Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacerit.it

Tel. 051 201528

Prot. n. **3/2023 Int.**

Ai Signori Sostituti Procuratori Generali
Sede

Oggetto: breve lettura delle PENE SOSTITUTIVE di pene detentive brevi

Il decreto legislativo 150/22, in vigore a partire dal 30/12/22, prevede una riforma organica e di sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Infatti, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (**pena pecuniaria sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, detenzione domiciliare sostitutiva e semilibertà sostitutiva**) saranno comminate direttamente dal giudice di cognizione.

La semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

Proprio il primo di questi caratteri, cioè la natura sostanziale della previsione in tema di pene, indica come l'applicazione di queste nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi potranno trovare immediata applicazione per tutti i procedimenti pendenti, in ogni fase di giudizio.



Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Tel. 051 201528

Vedasi le Disposizioni transitorie relative alla legge 24 novembre 1981, n. 689

“Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.”

Richiamo altresì l’attenzione sulla disposizione dell’art. 95 del D.L.vo n.150/2022 (non modificato dal D.Lvo n.162/2022 convertito con Legge 30.12.2022 n. 199) intitolato “Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi”.

Pertanto le pene sostitutive di pene detentive brevi sono di immediata applicazione.

Il sistema sanzionatorio che prende forma con questa riforma, ispirato ad una visione non più carcerocentrica delle pene, richiede al giudice del processo, al giudice di merito, di effettuare una valutazione che, attualmente, viene demandata alla sola fase dell’esecuzione e quindi all’attività del Giudice di sorveglianza.

Dal punto di vista sostanziale la scelta di rendere la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva soluzioni sanzionatorie applicabili fin dalla fase del giudizio ne fa oggetto di una nuova norma inserita nel codice penale, l’art. 20 bis con cui quelle che in precedenza venivano chiamate “sanzioni sostitutive” assumono la definizione di **“pene sostitutive”**.

Al giudizio di appello si applicano le norme previste per il primo grado.

Dal punto di vista procedurale la riforma, per quanto riguarda la fase del dibattimento di primo grado che qui interessa, si incentra su un nuovo articolo del Codice di procedura penale, l’Art. 545-bis. **Condanna a pena sostitutiva** che disciplina il procedimento attraverso il quale dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna a pena



Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacerit.it

Tel. 051 201528

rientrando nel limite dei quattro anni, senza sospensione della pena, il giudice *"se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una o più delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti."*

E' in questo momento che, sulla iniziativa dell'imputato di chiedere ad una delle pene sostitutive, che il giudice deve sentire il pubblico ministero, prima di disporre, per le necessarie informazioni da acquisire presso l'UEPE o anche presso la Polizia giudiziaria, il rinvio ad un'altra udienza appositamente destinata a riformulare il dispositivo della sentenza con l'inserimento della pena sostitutiva.

Compito del PG, per il quale si prospetti una richiesta di pena sostitutiva, sarà quello di verificare, in primo luogo, se l'imputato/condannato si trovi nelle condizioni soggettive per accedere a questo tipo di pena.

Per questo si dovrà fare riferimento alla previsione dell'art. 59 della LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 ed anche fornire al Giudice elementi utili ex art. 133 c.p. alle sue valutazioni – come da art. 58 L.689/81 – per la determinazione sulla pena sostitutiva applicabile al caso., ivi compreso se sussistano *"fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"* (art. 58 L.689/81).

Le considerazioni fin qui esposte valgono anche nel caso in cui da parte della difesa si avanzi richiesta di applicazione di pena sostitutiva; l'art. 448 co. 1 bis c.p.p. infatti prevede questa possibilità di accordo che, se non accompagnato da tutte le informazioni necessarie per la decisione, vedrà anche in questo caso una sospensione del processo per la predisposizione a cura dell'UEPE del programma di trattamento individualizzato del



Procura Generale della Repubblica Bologna

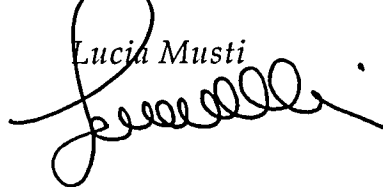
Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Tel. 051 201528

lavoro di pubblica utilità sostitutivo, della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva.

IL PROCURATORE GENERALE f.f.

Lucia Musti




Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Tel. 051 201528

ALLEGATO

Per pura comodità di seguito riporto le principali norme di riferimento, qui già in parte richiamate.

Codice penale

Art. 20-bis. Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 Capo III «Pene sostitutive delle pene detentive brevi»

Art. 53. Sostituzione delle pene detentive brevi

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla



Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Tel. 051 201528

determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.

2. Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applica l'articolo 459, commi 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale

Art. 55. Semilibertà sostitutiva

1. La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.

2. I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza

negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

3. Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno. Si applica in quanto compatibile l'articolo 101, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 4. L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni



Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacer.it

Tel. 051 201528

previste dall'articolo 101, commi 1, 6, 7 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 56. Detenzione domiciliare sostitutiva.

- 1. La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case-famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute.*
- 2. Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.*
- 3. Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.*
- 4. Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale. 5. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*



Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Tel. 051 201528

Art. 56-bis. Lavoro di pubblica utilità sostitutivo

- 1. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.*
- 2. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della Regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.*
- 3. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.*
- 4. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*
- 5. In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.*
- 6. Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

Art. 56 -quater. Pena pecuniaria sostitutiva

- 1. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla*



Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacerit.it

Tel. 051 201528

quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

2. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

Art. 58. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive

1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

2. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

3. Entro il limite di tre anni, quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

4. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47- quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, a norma dell'articolo 47-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354



Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Tel. 051 201528

Art. 59. Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva

1. La pena detentiva non può essere sostituita:

- a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;*
- b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;*
- c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;*
- d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.*

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.

Art. 61. Condanna a pena sostitutiva

Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna di applicazione della pena o del decreto penale, indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva.

Art. 61-bis. Esclusione della sospensione condizionale della pena

Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.



Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Tel. 051 201528

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 545-bis. Condanna a pena sostitutiva

1. *Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo ai sensi dell'articolo 545, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una o più delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e i termini fissati per il deposito della motivazione e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.*

2. *Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato. Il giudice può richiedere altresì all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall'articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o al quale intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell'udienza possono presentare memorie in cancelleria.*

3. *Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61*



Procura Generale della Repubblica Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Tel. 051 201528

della legge 24 novembre 1981 n. 689. Diversamente conferma il dispositivo. In ogni caso, il giudice dà lettura del dispositivo ai sensi del primo comma dell'articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Si applica il terzo comma dell'articolo 545.